

COMUNE DI CARPINETO ROMANO
SETTORE CULTURA E SOCIALE

CAPITOLATO SPECIALE

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B), DEL DECRETO LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 76, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO E DELLA SEZIONE PRIMAVERA "PANE E ZUCCHERO" DEL COMUNE DI CARPINETO ROMANO - CPV 85320000-8 / 80110000-8

anni educativi 2021/22- 2022/23 - 2023/24

ART. 1 – OGGETTO, CARATTERE E SEDE DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio per la prima infanzia, cioè l'insieme delle prestazioni educative, ausiliarie e gestionali, necessarie per il funzionamento dell'asilo nido e della sezione primavera "Pane e zucchero" del Comune di Carpineto Romano.

La concessione riguarda la gestione integrale del servizio, inteso quale insieme delle prestazioni educative, ausiliarie, gestionali e amministrative necessarie al suo funzionamento, da realizzarsi da parte del Concessionario in nome e per conto del Comune di Carpineto romano, a propria cura, rischio e spese, in costante integrazione con gli altri servizi educativi locali, nel quadro della politica generale formativa della prima infanzia dell'Ente Locale.

Tale servizio, inteso come "servizio socio-educativo" di interesse pubblico, deve essere svolto dal Concessionario con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste nel presente capitolato, nel Regolamento Comunale vigente, nonché nel progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di offerta.

La natura pubblica del servizio colloca in capo all'Amministrazione le funzioni generali di programmazione e direzione di esso e la valutazione delle sue finalità di pubblico interesse con conseguente potere di modificare le clausole dell'accordo e le modalità di erogazione del servizio anche unilateralmente in funzione di mutate condizioni di contesto e di evoluzione dei bisogni, fino al potere di revocare la concessione, fatta salva l'applicazione della vigente normativa relativa agli oneri conseguenti alle variazioni dell'equilibrio economico-finanziario della concessione.

Il servizio oggetto della presente concessione, rivestendo carattere di interesse pubblico, non può essere sospeso o abbandonato a nessun titolo, neanche parzialmente e/o momentaneamente.

Il servizio si svolgerà in una Struttura di proprietà comunale adibita a sede di Asilo Nido e Sezione primavera del Comune di Carpineto Romano, sita in via Giacomo Matteotti snc. L'immobile, in possesso dei requisiti strutturali previsti dalla legge e dai piani regionali di settore, è autorizzata ai sensi della Legge Regionale n. 59/1980 per una **capienza massima di n. 25 bambini** di età compresa tra 3 e 36 mesi **integralmente riservati alle graduatorie del Comune di Carpineto Romano.**

Il servizio oggetto della concessione è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, per il periodo 1° settembre – 30 giugno di ogni anno educativo. L'orario di apertura/chiusura giornaliero deve prevedere moduli orari differenziati per offrire un servizio flessibile e rispondere alle diverse esigenze delle famiglie nel rispetto dei bisogni del bambino. Esso, di norma, si articola con i seguenti orari di frequenza:

- dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (Tempo Pieno)
- dalle ore 8.00 alle ore 12.30 (Part Time mattino)
- dalle ore 12.30 alle ore 16.00 (Part Time pomeriggio)

Gli orari di apertura/chiusura indicati nel bando non sono vincolanti e possono essere formulate proposte dall'aggiudicatario sulla base della tipologia dell'utenza assicurando comunque il rispetto del rapporto numerico educatore/bambini previsto.

Il concessionario potrà prevedere un servizio di prolungamento di orario, per far fronte a specifiche esigenze dei genitori, nonché l'attivazione del servizio nel mese di luglio; il prolungamento prevede una maggiorazione da applicare alla retta base mensile, determinata in base ai criteri di definizione delle rette adottati dal Comune.

Tra l'Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria potrà essere concordata, nel periodo di vigenza contrattuale, anche la gestione di servizi aggiuntivi per supplire ad esigenze straordinarie, a carattere non continuativo e/o per adeguare la prestazione e il servizio alle normative vigenti.

Il concessionario potrà attivare altresì, servizi complementari come ad esempio il prolungamento del calendario settimanale di servizio fino al sabato (orario 8.00 – 12.30), l'apertura dell'asilo nel periodo delle festività Natalizie e Pasquali e altre festività infrannuali, l'apertura straordinaria del per attività particolari legate all'animazione e al tempo libero, attività ludico-laboratoriali e spazio per bambini e genitori, previsti il sabato e la domenica o nel periodo estivo. L'erogazione di tali servizi dovrà avvenire nel rispetto della normativa regionale vigente con quote a carico delle famiglie e senza ulteriori oneri per l'Amministrazione Comunale. Il progetto educativo ed organizzativo dei servizi complementari deve indicare le modalità di gestione e di erogazione di tali servizi e specificare le tariffe da porre a carico dell'utenza e le modalità di aggiornamento delle stesse. Per l'attivazione di tali servizi sarà necessariamente prevista l'autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

Relativamente alle prestazioni offerte, nell'ambito dell'autonomia organizzativa interna del concessionario, si dovranno assicurare la regolare gestione dell'Asilo, nonché l'efficacia, l'efficienza la puntualità e adeguati standard di qualità del servizio.

Il servizio di mensa sarà gestito da operatore economico individuato dal Comune di Carpineto Romano

ART. 2 - DURATA

La presente concessione avrà la durata di tre anni educativi (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024) decorrenti da settembre 2021 (inizio anno scolastico) e fino al 30 giugno 2024, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dal presente capitolato. Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso alla presente concessione e qualora il servizio si sia svolto in maniera soddisfacente per l'amministrazione, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto e verificate le disponibilità di bilancio, l'amministrazione si riserva di valutare il rinnovo contrattuale per un ulteriore anno.

È escluso il rinnovo tacito.

La decorrenza avrà data dall'effettivo inizio del servizio, coincidente con l'inizio dell'anno scolastico, che sarà comunicata dal settore cultura e sociale.

Qualora l'Amministrazione comunale non dovesse prevedere più il servizio in oggetto o venissero a mancare le risorse economiche, si riserva la facoltà di sospendere il servizio stesso in

tutto o in parte senza alcun onere a carico del Comune e senza che il soggetto aggiudicatario possa avanzare pretese di natura economica.

Qualora, per situazioni indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale, alla scadenza non siano state completate le formalità relative alla nuova concessione, il concessionario ha l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara e comunque non oltre i 180 giorni successivi alla scadenza del contratto. In questo caso, al soggetto aggiudicatario spetterà, in misura proporzionale al periodo effettuato, il relativo compenso.

Alla scadenza del periodo di gestione, come sopra definito, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

ART. 3 – REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario sarà remunerato tramite il pagamento delle rette di frequenza che saranno direttamente introitate dal gestore. La differenza fra quanto incassato dalle rette e il prezzo di aggiudicazione sarà corrisposta dal Comune fino a concorrenza del contributo regionale e ministeriale pari a circa € 22.000,00 (euro ventiduemila) annui.

Il prezzo a cui viene aggiudicata la concessione si intende accettato dal Concessionario in base a calcoli di propria convenienza, a suo rischio, ed è quindi da ritenersi impegnativo e vincolante per tutta la durata del contratto. Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni del contratto per il primo anno di durata dello stesso.

Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario viene rivalutato annualmente in base all'indice Istat delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (FOI) rispetto all'anno precedente e verrà riconosciuto dopo il primo anno del contratto.

Annualmente, il soggetto aggiudicatario presenterà il conto consuntivo relativo al servizio oggetto del presente capitolato.

Mensilmente, a decorrere dall'inizio dell'anno educativo, il soggetto aggiudicatario si impegna ad inviare al Comune i dati relativi alle presenze dei bambini iscritti.

Il Comune erogherà i corrispettivi su presentazione della relativa fattura che dovrà indicare il numero dei bambini presenti alla quale dovrà essere allegata copia del registro delle presenze del mese oggetto della fattura; il pagamento delle fatture avviene entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, previa acquisizione del visto del competente Responsabile del servizio che attesti la regolarità del servizio effettuato e le verifiche previste dalla normativa in vigore.

Il recupero di eventuali somme dovute e non versate dagli utenti compete in via esclusiva al concessionario e pertanto il Comune di Carpineto Romano viene sollevato da ogni responsabilità ed onere conseguente.

ART. 4 - IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI.

Il Comune di Carpineto Romano è proprietario dell'immobile sito in via Giacomo Matteotti snc, in cui saranno attivati i servizi per l'infanzia.

L'immobile di è concesso libero da crediti e da debiti.

Prima dell'inizio della gestione del servizio è redatto analitico inventario descrittivo dello stato di conservazione dell'edificio.

I locali sono concessi a titolo gratuito poiché le finalità socio-educative sono prevalenti su quelle prettamente economiche del bene.

I locali, dove avranno sede i relativi servizi, verranno concessi al soggetto vincitore al fine esclusivo di realizzare i servizi di cui al presente capitolato con divieto assoluto di svolgervi

attività diverse e dovranno essere utilizzati nel rispetto dei vincoli imposti dalla Regione Lazio, dalle normative nazionali e dal presente capitolato.

Il Concessionario sarà responsabile del corretto uso dell'immobile e di tutto ciò che è di proprietà del Comune negli ambienti consegnati. L'eventuale danneggiamento, eccedente il normale logorio d'uso comporterà, ipso facto, il risarcimento del danno da parte del Concessionario medesimo.

Nessun addebito potrà essere a carico del concessionario in caso di calamità naturali, atti vandalici e simili.

Per esigenze di riorganizzazione e razionalizzazione l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di trasferire la sede dell'asilo nido oggetto della presente concessione presso altro edificio.

ART. 5 - AMMISSIONE DEI BAMBINI.

Secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale vigente possono accedere:

- all' Asilo Nido le bambine e i bambini, anche non residenti, in età, compresa tra i 10 mesi, compiuti al 1° settembre, e i 24 mesi, non compiuti al 31/12 dell'anno educativo di riferimento
- alla Sezione Primavera le bambine e i bambini, anche non residenti, in età compresa tra i ventiquattro mesi, compiuti al 1° settembre, e i tre anni, non compiuti al 31/12 dell'anno educativo di riferimento.

I bambini ammessi (il cui numero massimo è indicato all'art. 1) verranno individuati dal Comune stesso secondo le modalità previste dal regolamento Comunale vigente (in base alle graduatorie risultanti dall'applicazione dei criteri di assegnazione dei punteggi).

Il soggetto aggiudicatario concorda con i competenti uffici l'organizzazione del servizio con riferimento ai posti disponibili, suddivisi per età e le modalità di inserimento.

ART. 6 – OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

Il Comune di Carpineto Romano oltre a mettere a disposizione i locali delle strutture indicate al precedente art. 4 da adibire a sede dell'asilo, si farà carico dei seguenti oneri:

- la manutenzione straordinaria delle strutture indicate all'art. 4 compresi gli adeguamenti alle normative in tema di sicurezza, e degli impianti fissi, su segnalazione per iscritto del Concessionario, da effettuarsi nel momento in cui è rilevata la necessità dell'intervento;
- la sistemazione e la manutenzione delle aree verdi di competenza delle suddette strutture (taglio erba e potatura piante, giardinaggio);
- l'assicurazione contro gli infortuni, invalidità permanente e morte dei bambini;
- l'acquisto e la manutenzione di tutti i presidi antincendio da effettuarsi secondo le norme vigenti;
- la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne e dei locali;
- il pagamento delle utenze per riscaldamento, fornitura di acqua potabile, energia elettrica e gas per cucina.
- al pagamento di tutte le utenze telefoniche.

ART. 7 - OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio mediante propria organizzazione tecnico-economico- aziendale e a proprie spese, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, del Regolamento comunale del servizio, del presente capitolato e dell'apposito Progetto educativo ed organizzativo presentato.

Fermi ulteriori obblighi previsti in altri articoli del presente capitolato, il Concessionario si impegna in particolare nella gestione del servizio affidato in concessione:

- alla fornitura dei suppellettili, degli arredi anche per esterni, delle attrezzature e dei materiali ludico-didattici necessari allo svolgimento del servizio e conformi a quanto richiesto dalla normativa di settore;

- alla manutenzione ordinaria dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature adibite alla gestione del servizio e alla piccola manutenzione (secondo la definizione datane dall'art. 1609c.c.) dei beni mobili, nonché alla pulizia e al riordino di tutti i locali, le attrezzature, gli arredi; **qualora non si provveda alle manutenzioni suddette oppure non avvenga la comunicazione di cui all'art. 6 in ordine agli interventi di manutenzione straordinaria, il costo delle riparazioni, anche straordinarie, sarà a carico del Concessionario;**

- alla sostituzione di arredi logori o mancanti;
- alla manutenzione degli arredi esterni;
- alla fornitura di attrezzatura necessaria per l'espletamento del servizio di pulizia, macchinari compresi;

- alla fornitura di materiali di cancelleria e di ufficio (compresi i personal computer);

- la fornitura di materiale di pronto soccorso, di materiali igienici e di pulizia dei locali (i prodotti di pulizia usati dovranno essere atossici e idonei per i servizi alla Prima Infanzia);

- alla fornitura di materiale ludico-didattico per le varie attività; il materiale per il gioco e per le attività didattiche deve essere adeguato per sostenere il progetto pedagogico e sufficiente per qualità e quantità, attinente alle varie aree di sviluppo del bambino e a norma di legge; tutto il materiale deve essere rinnovato quando necessario, mantenuto in buono stato e pulito. In ogni momento deve essere garantito un utilizzo corretto dello stesso, che tuteli la sicurezza dei bambini all'interno del servizio;

- alla sostituzione di tutti i beni, salvo quelli indicati all'art. 6, lesionati o divenuti inservibili e alla fornitura di ogni altro bene non elencato, ma necessario alla regolare e completa attuazione del servizio;

- a sostenere le spese derivanti dall'applicazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- a riscuotere direttamente dagli utenti, a propria cura, rischio e spese, le rette stabilite dal quadro tariffario adottato dall'ente;

- a non apportare modifiche, innovazioni e trasformazioni ai locali, agli impianti ed alle attrezzature se non previa comunicazione all'Amministrazione comunale e conseguente autorizzazione scritta da parte di quest'ultima;

- a garantire l'apertura e chiusura dell'edificio e la verifica degli accessi alla struttura;

- a sostenere le spese per il personale educatore ed ausiliario, secondo quanto indicato ai successivi artt. 9 e 10;

- a sostenere ogni altro onere non compreso tra le competenze del Comune;

- ad adottare tutte le misure anti covid previste dalla normativa, anche sopravvenuta all'affidamento del servizio e alla sottoscrizione del contratto.

ART. 8 - COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA SPESA

Tutte le rette saranno incassate direttamente dal soggetto aggiudicatario a proprio rischio.

Le rette sono stabilite dal Comune di Carpineto Romano stesso e verranno individuate in base all'attestazione ISEE. Nel caso di mancata attestazione dell'ISEE sarà essere applicata la tariffa massima di compartecipazione.

ART. 9 - PRESTAZIONI ESSENZIALI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad operare, nella gestione dell'asilo nido e della sezione primavera nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e del regolamento comunale in materia.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto, in particolare, a sviluppare i servizi con attenzione rivolta alla cura delle relazioni, alla scelta delle proposte ludiche adeguate ai bisogni evolutivi dei bambini, al rapporto tra il personale e gli adulti che seguono il bambino per la promozione e l'evoluzione individuale e di gruppo dei bambini, con particolare riferimento alla fase dell'inserimento.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere sin da subito i requisiti che hanno determinato l'autorizzazione comunale al funzionamento del nido nonché il correlato accreditamento istituzionale, erogando comunque il servizio in ottemperanza alla normativa nazionale, regionale e comunale vigente.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto del presente capitolato, assicurando la massima continuità delle figure educative e provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. La sostituzione degli operatori assenti deve avvenire in modo da consentire il regolare svolgimento del servizio e secondo il rapporto numerico previsto dalla normativa regionale.

Nulla è dovuto al Soggetto aggiudicatario in caso di mancata effettuazione delle prestazioni, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti che non salvaguardino i livelli minimi essenziali di servizio, salva l'applicazione delle eventuali penalità per la mancata prestazione del servizio stesso.

ART. 10 – PROFILI GESTIONALI INERENTI LE RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL SERVIZIO DAL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario, per il funzionamento del servizio affidato in gestione, mette a disposizione le risorse umane necessarie, come indicato dall'art. 22 della L.R. n. 7/2020, in possesso dei titoli di studio richiesti dall'art. 23 e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 25, oltre che comprovata esperienza professionale, assumendone direttamente gli oneri.

In particolare dovrà garantire la presenza di:

a) n. 1 (uno) coordinatore pedagogico (art. 14 della L.R. n. 7/2020) con esperienza almeno quadriennale (quattro anni conclusi) in servizi di Asili Nido e con le seguenti funzioni principali:

- referente per l'Amministrazione;
- responsabile con compiti di coordinamento per quanto attiene la programmazione educativa dell'attività, dell'organizzazione e del personale dell'Asilo Nido (oltre a quelli previsti per legge);
- partecipazione ai momenti di definizione delle strategie e delle modalità di intervento, alle fasi di inserimento degli utenti, all'elaborazione dei piani di intervento personalizzati, alla verifica dei risultati, collaborando con il competente responsabile di settore del Comune;
- gestione con gli educatori di riferimento i colloqui con le famiglie;

b) Educatori - in numero adeguato rispetto alla capienza della struttura, e comunque in numero non inferiore a quanto previsto dall'art. 35 della sopraccitata L.R. n. 7/2020, con le seguenti mansioni:

- gestire attraverso una attenta e collegiale programmazione il soddisfacimento dei bisogni affettivi, cognitivi e relazionali dei bambini;
- provvedere alle cure quotidiane dei bambini, valorizzando gli aspetti di relazione in momenti quali il cambio, il pasto, il sonno, curando la qualità del rapporto adulto/bambino;
- mantenere un dialogo continuo con le componenti che formano l'ambiente familiare e sociale del bambino, favorendo scambi tra questi e l'Asilo Nido al fine di assicurare continuità al processo educativo in atto;
- realizzare le condizioni necessarie all'armonioso sviluppo dei bambini in rapporto alle loro esigenze specifiche mediante verifica permanente dei risultati e il continuo aggiornamento professionale;
- realizzare i progetti educativi;
- partecipare ai momenti di verifica e di discussione dell'attività;
- partecipare ai colloqui con il Coordinatore responsabile e le famiglie.

c) personale ausiliario, numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere, (in particolare pulizia e assistenza durante il servizio mensa), e comunque in numero non inferiore al minimo previsto dall'art. 35 della L.R. n. 7/2020.

L'organico non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalle normative di riferimento e dovrà, comunque, essere sempre adeguato alle esigenze del servizio. L'entità numerica del personale, il suo orario giornaliero ed il suo rapporto di lavoro sono correlati all'orario di apertura dell'asilo ed al calendario di funzionamento dello stesso nel rispetto della legge vigente.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, i nominativi delle figure professionali specifiche presenti all'interno del proprio staff organizzativo di cui intende avvalersi per la gestione dei servizi (operatori ed educatori, nonché il nominativo del Coordinatore responsabile interno o referente), specificando i relativi titoli e le mansioni assegnate ed aggiornando la composizione in caso di eventuali cambiamenti.

All'inizio di ogni anno educativo, il Concessionario dovrà inviare alla stazione appaltante l'elenco nominativo del personale indicandone le specifiche mansioni, il titolo professionale e l'attribuzione dei turni di servizio onde assicurare il corretto espletamento del servizio.

Ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell'anno educativo, sia temporanea che in via definitiva, dovrà essere comunicata alla stazione appaltante con un preavviso di 5 giorni

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere al soggetto aggiudicatario la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non offra garanzia di capacità, valida costituzione fisica, correttezza o, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal servizio.

L'aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale e assicurativa disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria. A tal fine il concessionario si impegna a corrispondere al personale adibito ai servizi oggetto del presente capitolato le retribuzioni in ottemperanza ai contratti collettivi nazionali di settore. I suddetti obblighi vincoleranno il concessionario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti i CCNL e indipendentemente dalla sua struttura e dimensione e da ogni sua altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'aggiudicatario dovrà essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione potrà richiedere al concessionario, in qualsiasi momento, l'esibizione del LUL, dei fogli paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con il personale, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia retributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Il Comune di Carpineto Romano è sollevato da obbligazioni e responsabilità per controversie relative a retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali assicurazione infortuni e comunque da ogni controversia dovesse insorgere tra l'appaltatore ed il personale impiegato nei servizi.

Il soggetto aggiudicatario si impegna all'osservanza delle normative vigenti in tema di assorbimento del personale già assunto dal pregresso affidatario servizio, finalizzata a mantenere inalterati i livelli occupazionali - ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.-, a conservare la professionalità, l'esperienza e la capacità del personale in servizio e a preservare fin dall'inizio almeno lo standard di qualità delle prestazioni già raggiunto.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto, altresì, a provvedere all'adeguata formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e ad osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio. Considerato che il contratto riguarda attività esercitate in regime di "concessione" gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 sono in capo al Concessionario, per cui ai fini del presente capitolato il datore di lavoro è individuato nel legale rappresentante del soggetto Concessionario.

Il Concessionario è tenuto a inviare all'ente, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, i nominativi del Responsabile del servizio di prevenzione protezione e del Responsabile della sicurezza dei lavoratori, il documento di valutazione dei rischi relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio oggetto della concessione, nonché la documentazione comprovante l'osservanza delle norme in tema di aggiornamento obbligatorio svolto da ogni dipendente. Il piano deve contenere l'analisi e valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti; l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; la programmazione degli interventi; tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro derivanti da enti di vigilanza e da normative; il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d'incendio o altre calamità) oltre ai nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze e degli addetti al primo soccorso e antincendio, che devono essere presenti in numero adeguato durante lo svolgimento del servizio.

Il Concessionario deve svolgere il ruolo di coordinatore generale dell'intero complesso per tutti gli aspetti della sicurezza. Nel corso della gestione, per garantire un elevato standard di sicurezza, il Concessionario deve reperire ogni informazione preventiva atta a mettere in atto e prevedere tutte le precauzioni e i presidi necessari a diminuire situazioni di pericolo. In ogni caso il Concessionario esonera l'ente comunale da qualsiasi responsabilità civile o penale in materia di sicurezza sul lavoro.

Il Concessionario dà atto che non sussistono rischi di interferenza per cui sia necessaria la redazione di un D.U.V.R.I.

ART. 11 – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE

L'aggiudicatario deve predisporre e presentare al Settore cultura e sociale, entro l'inizio di ogni anno educativo, un progetto pedagogico per la gestione del servizio, che risulti conforme alle linee pedagogiche fissati per gli asili nido dalla vigente normativa.

Il progetto educativo, in particolare, deve contenere e sviluppare i seguenti elementi:

- a) le finalità del servizio educativo;
- b) gli obiettivi psico-socio-pedagogici della progettazione educativa in relazione al singolo e al gruppo dei bambini;
- c) le modalità di organizzazione della giornata educativa (routines, attività educative, ecc...) in relazione alla composizione dei gruppi, all'utilizzo degli spazi, ai tempi di permanenza e alle attività;
- d) le modalità di inserimento: percorso per l'inserimento e per il commiato – l'ingresso/separazione dai genitori e dalla struttura, e di uscita/ricongiunzione con i genitori;
- e) l'organizzazione degli spazi interni ed esterni con indicazioni circa l'arredo e i materiali in relazione agli obiettivi e alle modalità organizzative;
- f) i rapporti con i servizi del territorio;
- g) le modalità di verifica del percorso educativo in relazione ai gruppi dei bambini e in relazione ad ogni singolo bambino;

In ordine al sistema di prevenzione e tutela della salute dei bambini che frequentano il servizio, l'aggiudicatario si attiene a tutte le indicazioni ed alle norme vigenti per quanto riguarda, in particolare, il disagio sociale, la disabilità, le attività di prevenzione e profilassi di particolari malattie infettive, le strategie per l'accoglienza di bambini e famiglie straniere.

Il Concessionario si impegna:

- a garantire la riservatezza delle informazioni relative ai bambini utenti e ai loro familiari nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali;
- a programmare e gestire l'attività didattica ed educativa, assicurando il coordinamento delle attività in collaborazione con il Comune di Carpineto Romano;
- a sottoporsi, senza riserva o eccezione alcuna, alle verifiche ed ai controlli dell'Amministrazione comunale, provvedendo, se del caso, ad attenersi alle eventuali direttive impartite in merito o, nel caso di riscontrate mancanze o inadempienze, ad ovviare alle stesse con tempestività a proprie cura e spese;
- a relazionare al termine di ciascuno anno educativo, e comunque entro il 15 luglio, sull'andamento organizzativo, educativo e metodologico dell'Asilo Nido al Comune, evidenziando, in particolare, le problematiche emerse, le metodologie educative utilizzate, i rapporti con l'utenza, le modalità di superamento delle criticità di lavoro ed eventuali suggerimenti di miglioramento dell'attività e comunque ogni qualvolta venga richiesto da quest'ultimo, per una valutazione in merito agli interventi e ai risultati conseguiti. Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi, fermo restando il corrispettivo fissato, saranno concordati dai due contraenti. Il Comune cura le necessarie verifiche periodiche in ordine al servizio, al raggiungimento degli obiettivi, alla sua efficienza ed efficacia ed alla economicità dei mezzi rispetto ai fini anche tramite la psicopedagoga;
- a garantire, per tutta la durata del contratto, il rispetto di tutte le norme nazionali, regionali e comunali relative al servizio, compreso il mantenimento degli standard regionali;

Gli adempimenti sopra elencati devono essere espletati in collaborazione e sotto la supervisione degli uffici comunali competenti in base all'attività da svolgere.

ART. 12 - PROFILI DI RESPONSABILITA'

L'aggiudicatario garantisce il funzionamento dell'asilo nido nei termini e secondo gli impegni indicati nel presente capitolato, assumendosi, per quanto sostenuto direttamente, ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo e per quanto attiene alla normativa in materia di protezione dei dati personali (privacy).

L'aggiudicatario designerà un proprio Coordinatore responsabile, a cui l'Amministrazione Comunale si rivolgerà quale unico referente per tutte le necessità relative al caso ed al loro espletamento.

Permangono in capo all'amministrazione comunale la responsabilità di coordinamento, le funzioni di valutazione-verifica delle attività educative svolte e di controllo della qualità del servizio.

ART. 13 – GARANZIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario prima della stipula del contratto di concessione, deve costituire nei modi ed importi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 una cauzione a favore del Comune a garanzia dell'esatto adempimento degli oneri ed obblighi patrimoniali derivanti dalla concessione e dell'eventuale risarcimento dei danni.

La cauzione deve essere presentata mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, il concessionario deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta effettuata dal Comune.

La cauzione è valida per tutta la durata della concessione e resta comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza.

La cauzione è svincolata, nei modi di legge, entro 180 giorni dalla data di scadenza della concessione e, comunque, dopo la verifica della regolarità della gestione, solo a mezzo di consegna dell'originale della polizza restituita dal Comune o con dichiarazione che liberi l'operatore economico da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

Il Comune, fatti salvi i diritti che la legge gli assicura in materia, ha la facoltà di rivalersi di propria autorità sulla cauzione, per le spese e per i danni che dovesse subire per l'inadempimento agli obblighi discendenti dalla concessione; inoltre può avvalersi della cauzione prestata, fatti salvi i maggiori danni, per i seguenti motivi:

- pagamento delle penali fissate all'art. 17 del presente capitolato;
- risoluzione ai sensi dell'art. 17 del presente capitolato;
- decadenza ai sensi dell'art. 18 del presente capitolato;
- risarcimento danni al termine del contratto ai sensi del comma 1;
- copertura delle spese conseguenti al ricorso d'ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento del Concessionario;
- copertura delle spese di indizione di una nuova gara per il riaffidamento dei servizi oggetto del capitolato in caso di risoluzione anticipata della convenzione.

La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 14 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune vigila sul rispetto delle clausole del presente capitolato, del progetto educativo ed organizzativo e delle disposizioni legislative e regolamentari. Il Comune può effettuare in qualsiasi momento alla presenza del Concessionario controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare:

1. la rispondenza delle attività svolte a quanto previsto dal capitolato e alle indicazioni del Comune stesso;
2. il rispetto degli standard operativi e di qualità, derivanti dai principi di professionalità e diligenza;
3. il rispetto delle norme contrattuali e previdenziali nei confronti del personale impiegato.

Il Comune ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attua nelle forme che ritiene più opportune – anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza (gruppo di monitoraggio, customer satisfaction, ecc.).

Il Comune, in caso di inadempienza degli operatori, informa tempestivamente il concessionario affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni nei tempi e nei modi indicati, anche con la sostituzione dell'operatore se richiesto.

Saranno programmati almeno due incontri periodici (indicativamente nei mesi di Novembre ed Aprile) tra i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e della ditta aggiudicataria, per monitorare l'andamento e verificare i risultati dell'attività oggetto del servizio affidato.

ART. 15 - RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI

Alla scadenza del contratto il Concessionario è tenuto a riconsegnare gli immobili, gli impianti, i corpi luce e le attrezzature fornite in buono stato conservativo e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna deve risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio con il Comune. E' a carico del Concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

Gli eventuali danni ai beni mobili e gli eventuali ammanchi di beni, dovuti ad un uso improprio, devono essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine il Comune ha titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti, con riserva di ogni ulteriore azione legale a tutela dei propri interessi.

ART. 16 - GARANZIE ASSICURATIVE

Il Concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante dal servizio e risponde direttamente dei danni causati alle persone e alle cose di proprietà comunale o di terzi comunque imputabili direttamente o indirettamente al concessionario stesso o alle persone di cui debba rispondere, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio.

Il Concessionario pertanto si impegna a manlevare il Comune da qualsiasi richiesta di danno da parte di terzi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa, o di altri compensi da parte dell'Amministrazione comunale.

Il Comune può trattenere dal corrispettivo parziale dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi, mentre è escluso in via assoluta ogni risarcimento al concessionario per danni o perdite di materiale e attrezzature propri, siano essi determinati da causa di forza maggiore o da qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

Il Concessionario è obbligato a stipulare idonea polizza assicurativa:

A - per la responsabilità civile verso terzi (RCT) avente per oggetto il servizio affidato in concessione per danni che comunque venissero arrecati nell'espletamento del servizio con massimale non inferiore ad:

euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, euro 1.500.000,00 per danni ad ogni persona, euro 3.000.000,00 per danni a cose

Il contratto di assicurazione deve prevedere le seguenti clausole:

- risarcimento del danno biologico;
- equiparazione ai terzi di collaboratori, volontari, stagisti ed ogni e qualsiasi figura non rientrante nella garanzia RCO di cui sotto in caso di danni subiti in occasione di lavoro e/o servizio;
- espressa indicazione che il comune è considerato terzo a tutti gli effetti;
- specifica inclusione nel novero dei terzi degli utenti dell'asilo nido;
- inclusione della responsabilità civile "personale" dei propri prestatori di lavoro, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, i soci lavoratori di cooperative, i tirocinanti ed ogni e qualsiasi altra persona fisica al servizio del gestore nell'esercizio delle attività svolte;
- copertura dei danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
- coperture dei danni derivanti al comune o ai terzi da incendio di cose del concessionario o dallo stesso detenute, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni;

B - per la responsabilità civile verso dipendenti (RCO) avente un massimale non inferiore a: euro 5.000.000,00 per ogni sinistro – non inferiore ad euro 1.500.000,00 per ogni persona; la garanzia dovrà includere anche l'estensione alle malattie professionali.

Entrambe le polizze dovranno contenere una specifica clausola di salvaguardia con mantenimento della responsabilità dell'assicurazione in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio assicurativo da parte del gestore contraente.

Il Concessionario fornisce all'Amministrazione copia della polizza assicurativa e il certificato attestante il pagamento del premio, entro la data di stipulazione del contratto. I successivi pagamenti del premio assicurativo dovranno essere giustificati presentando la quietanza riportante la data di pagamento.

ART. 17 – PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario ove non si attenga agli obblighi imposti per legge e regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuto al pagamento di una penalità che varia, a seconda della gravità, da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 5.000,00.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla quale il concessionario ha facoltà di presentare controdeduzioni entro giorni 10 (dieci); su di esse l'Amministrazione comunale decide in via definitiva nei 30 (trenta) giorni successivi.

Il Comune procede al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sui crediti o sulla cauzione, che, in quest'ultimo caso, deve essere reintegrata entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data del prelievo.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà del Comune di chiedere il risarcimento del danno ulteriore eccedente l'importo della penale come sopra quantificata.

Nel caso di recidiva per la medesima infrazione la sanzione è raddoppiata. Per cumulo di infrazioni o in caso di grave inadempimento, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

Il Concessionario può avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili. In tale caso può domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale della convezione.

Il concessionario, qualora richieda la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta deve dimostrare tale situazione al Comune con dati inconfutabili.

Il Comune si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione o di offrire modifiche eque alle condizioni del capitolato.

Il Comune ha diritto di promuovere, nei modi e nelle forme di legge, la risoluzione del rapporto contrattuale, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni nei confronti del Concessionario o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, nei casi in cui il Concessionario:

- a) non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziato, lo abbandoni, ovvero lo interrompa;
- b) impieghi personale con funzioni di coordinatore o di educatore non in possesso dei requisiti professionali e di esperienza richiesti dal presente capitolato e dichiarati in sede di gara;
- c) non reintegri la cauzione, qualora il Comune abbia dovuto avvalersene in misura totale o parziale per inadempimento contrattuale.

ART. 18 – DECADENZA

Il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza del rapporto contrattuale qualora:

- a) il concessionario ponga in essere atti che, in modo diretto od indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali del servizio;
- b) cancellazione da specifici albi o elenchi cui il Concessionario sia iscritto in osservanza della vigente normativa

In caso di decadenza dal servizio, il Comune incamera la cauzione prestata fatto salvo il risarcimento del maggiore danno imputabile all'Impresa.

ART. 19 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie non risolubili in via bonaria saranno rimesse alla competenza del Foro di Velletri.

ART. 20 – SPESE

Tutte le spese, bolli, diritti e imposte inerenti o conseguenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle di registrazione, sono posti a carico del Concessionario.

ART. 21 - DECORRENZA

Il presente capitolato mentre è immediatamente vincolante nei confronti dell'aggiudicatario impegna l'Amministrazione Comunale solo con la stipula del contratto e previa esecutività del provvedimento di approvazione, salvo il caso di esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del servizio.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto altro non previsto nel presente capitolato, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia.